

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 30

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido (*Deliberazione*) ..... 32

ALLEGATO 1 (*Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido*) ..... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 34

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 34

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore*) ..... 38

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

#### La seduta comincia alle 13.

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**Testo unificato C. 75 ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato,

C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa, recante « disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Fa presente che, nel riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale, il provvedimento in discussione persegue lo scopo di favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori, stabilendo procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, nonché prevedendo strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di tutela dei marchi e di etichettatura.

In particolare, osserva che il comma 1 del predetto articolo dispone che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », « commercio equo », « *fair trade* », « *comercio justo* », « *commerce equitable* ». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi internazionalmente riconosciuti concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Il comma 2 prevede il divieto di uso delle denominazioni, previste dall'articolo 6 del testo unificato, di « enti rappresentativi del commercio equo e solidale », di « organizzazioni del commercio equo e solidale », di « enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale », nonché di altre denominazioni similari, alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6, ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Il successivo comma 3 prevede, in ogni caso, il divieto di descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Il comma 4 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dei commi 1, 2 e 3 rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.

In proposito, rammenta che il decreto legislativo da ultimo richiamato (cosiddetto Codice del consumo) definisce le pratiche commerciali scorrette, rispettivamente ingannevoli ed aggressive, e prevede, all'articolo 27, uno specifico sistema di tutela amministrativa che fa capo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, cui sono riconosciuti poteri d'urgenza, inibitori, di sospensione e di eliminazione degli effetti delle suddette pratiche, nonché di carattere sanzionatorio. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Da ultimo, segnala che l'articolo 17, tra le disposizioni transitorie e finali, prevede che fino all'operatività dell'Elenco nazionale gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso (comma 3). Si prevede, inoltre, che i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso (comma 4).

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.**

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con la Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine, che si concluderà il 15 aprile 2016.

Nicola MOLTENI (LNA), pur convenendo sulla necessità di avviare una riflessione sulla legge n. 184 del 1983, che presenta rilevanti profili di criticità, non condivide i tempi e le modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva testé proposta. In particolare, osserva come la richiesta di avvio della predetta indagine sia strettamente connessa al disegno di legge in materia di unioni civili licenziato dal Senato, dal quale sono state stralciate le disposizioni relative alla cosiddetta « *stepchild adoption* ». Nel ritenere, infatti, strumentale la richiesta in questione, evidenzia la necessità che l'indagine conoscitiva, proprio allo scopo di evitare eventuali strumentalizzazioni, venga avviata solo quando si sarà concluso l'esame del disegno di legge « Cirinnà ». Al riguardo, fa notare che l'indagine conoscitiva in titolo potrebbe diventare il « cavallo di Troia » attraverso il quale reintrodurre le disposizioni stralciate dall'altro ramo del Parlamento.

Walter VERINI (PD), nel replicare alle considerazioni testé espresse dal collega

Molteni, richiama l'attenzione sul fatto che l'avvio dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni risponde ad un'esigenza, non tanto di carattere strettamente politico, quanto piuttosto di natura istituzionale. Relativamente al tema delle adozioni, rammenta che trattasi di un argomento assai delicato, che esige serene ed adeguate risposte da parte del legislatore, anche in riferimento alle famiglie cosiddette « omogenitoriali ». Auspica, pertanto, che sulla problematica in questione possa avviarsi un costruttivo e collaborativo confronto tra tutti i gruppi parlamentari.

Andrea COLLETTI (M5S), nel rilevare la singolarità dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, ritiene che il tema delle adozioni sia, in modo evidente, utilizzato strumentalmente dalla maggioranza. Proprio al fine di sgomberare ogni dubbio su eventuali strumentalizzazioni a fini squisitamente politici, propone di ampliare l'ambito dell'indagine conoscitiva proposta, in modo da includervi anche il sistema delle « case famiglia », su cui ritiene opportuno effettuare un'approfondita riflessione.

Antonio MAROTTA (AP), nel concordare sull'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in tema di adozioni, ritiene, tuttavia, che la Commissione debba disporre di un congruo lasso di tempo per approfondire tutte le problematiche connesse alla materia in questione.

Daniele FARINA (SI-SEL) rammenta come la richiesta, formulata la scorsa settimana dal capogruppo PD in Commissione, di avviare un'indagine conoscitiva in materia di adozioni e di affido sia stata di poco precedente all'avvenuto stralcio, nel corso dell'esame presso il Senato, dal disegno di legge in materia di unioni civili, delle disposizioni relative alla « *stepchild adoption* ». In proposito, osserva che l'indagine in questione può presentare una qualche utilità, a condizione che non venga necessariamente perseguita la poli-

tica « del doppio binario », potendo, eventualmente, le disposizioni in materia di adozione essere nuovamente introdotte nell'ambito del disegno di legge C. 3634, di cui la Commissione si accinge ad avviare l'esame. Concorda, in ogni caso, sui tempi di conclusione dell'attività conoscitiva, prevista per il 15 aprile prossimo.

Anna ROSSOMANDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal collega Verini, rammenta che la necessità di avviare una riflessione sulle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affidamento sia emersa in più di una occasione in Commissione, come, ad esempio, nel corso dell'esame del provvedimento in materia di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare e di quello in materia di identità biologica.

Fabrizia GIULIANI (PD), nel condividere le considerazioni della collega Rossomando, rileva l'opportunità di effettuare una approfondita riflessione sulle disposizioni legislative che disciplinano il passaggio dall'affidamento all'adozione.

Franco VAZIO (PD) ritiene paradossali le accuse di strumentalizzazione da parte di alcuni colleghi dei gruppi di opposizione, tanto più alla luce della circostanza che le disposizioni stralciate dal disegno di legge « Cirinnà » riguardassero solo un aspetto specifico della disciplina in materia di adozioni. Fa notare come il programma dell'indagine conoscitiva, che la Commissione si accinge ad avviare, sia, invece, più ad ampio spettro, riguardando la generale disciplina in materia di adozioni ed affidamento.

Ignazio LA RUSSA (FDI-AN), nel rammentare di aver presentato una specifica proposta di legge costituzionale in materia di famiglia e di rapporti tra i genitori e i figli, anche adottivi (A.C. 2593), rileva che il tema delle adozioni debba essere affrontato nell'ottica di tutelare prevalentemente i minori, e tenuto conto della rilevante difficoltà ad accedere all'adozione da parte delle coppie eterosessuali, sia sposate che

non sposate. Ritenendo che l'indagine conoscitiva in materia di adozioni ed affidamento non possa essere sminuita dalle strumentali polemiche connesse al disegno di legge in materia di unioni civili, rileva, pertanto, l'opportunità che la stessa venga avviata solo una volta concluso l'esame del disegno di legge stesso.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ribadire che la richiesta di avvio dell'indagine conoscitiva in argomento ha natura del tutto strumentale, essendo determinata da contrasti politici in seno alla maggioranza, si associa alle considerazioni del collega La Russa, ritenendo opportuno che la Commissione proceda all'espletamento dell'attività conoscitiva in materia di adozioni solo successivamente all'esame del disegno di legge « Cirinnà », relativamente al quale, peraltro, preannuncia a nome del suo Gruppo, la richiesta di audizioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come sia del tutto evidente il carattere oggettivamente strumentale dell'indagine conoscitiva in argomento. Rammenta, infatti, come in passato, ad esempio in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare, la Commissione non abbia mai espletato un'attività conoscitiva in materia di adozioni, nonostante fossero, comunque, emerse esigenze di approfondimento. Nel far notare come quello delle adozioni abbia rappresentato sempre un tema notevolmente divisivo in seno al Partito Democratico e alla maggioranza, rammenta altresì che il Movimento 5 Stelle, al Senato, ha sempre sostenuto il disegno di legge « Cirinnà », non presentando allo stesso alcun emendamento e rifiutandosi, esclusivamente, di votare a favore di una proposta emendativa, presentata dal PD e dichiarata successivamente inammissibile. Richiama, invece, l'attenzione sul fatto che i deputati del Partito Democratico abbiano espresso voto contrario sulla mozione presentata dal suo gruppo relativa alla Cooperativa « Il Forteto », nella quale si poneva una questione di gravi abusi perpetrati in danno di minori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, quanto al termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, fissato al 15 aprile prossimo, fa notare come lo stesso abbia valore puramente indicativo. Ricorda, infine, replicando alle considerazioni testé espresse da alcuni colleghi, che l'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sull'attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affidò sia emersa ben prima della presentazione del disegno di legge « Cirinnà », vale a dire già nel corso dell'esame del provvedimento in materia di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidò familiare.

Ignazio LA RUSSA (FDI – AN) ribadisce l'opportunità che l'indagine conoscitiva in argomento sia avviata solo una volta terminato l'esame del disegno di legge C. 3634, in materia di unioni civili.

La Commissione approva la proposta della presidente (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.  
C. 2892 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti due nuovi emendamenti alla proposta di legge in discussione ed alcuni subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI, *relatore*, prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo, pur dichiarandosi pronto all'espressione dei pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse offrono interessanti spunti di riflessione, apportando significativi miglioramenti al provvedimento in titolo, mentre altre modificano radicalmente l'impostazione della proposta di legge a sua firma, intervenendo sulle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale. Fa notare, inoltre, che ulteriori proposte emendative, anziché intervenire sull'articolo 52 del codice penale, recano modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del medesimo codice, in materia di errore di fatto e di legittima difesa putativa. Nel rammentare, infine, che sono pervenute anche proposte emendative di natura strettamente ostruzionistica, evidenzia come l'obiettivo della sua proposta di legge sia quello di superare le attuali rigidità applicative in materia di legittima difesa, emerse nella prassi giurisprudenziale, attraverso il superamento del requisito di proporzionalità e l'introduzione di un'esimente speciale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà atto dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Nicola MOLTENI (LNA), nel rilevare l'opportunità di avviare un costruttivo confronto sugli emendamenti alla proposta di legge in discussione, al fine di introdurre elementi di carattere migliorativo, auspica che il Governo esprima il parere

sulle proposte emendative presentate all'esito di un'approfondita e attenta valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della richiesta di intervenire del collega Bonafede, ma, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, avverte che la discussione sul complesso degli emendamenti riprenderà

alle ore 14 della giornata di domani e che l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate e le relative votazioni avranno inizio, nella stessa giornata, non prima delle 14.15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADOZIONI ED AFFIDO***Oggetto dell'indagine.*

L'indagine conoscitiva è diretta a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione ed affido, anche alla luce della recente legge 19 ottobre 2015, n. 173, recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare » nonché della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, presentata dal Governo il 16 dicembre 2013 (DOC. CV, n. 1).

A distanza di ventitré anni dall'approvazione della legge fondamentale in materia di adozione ed affido (legge n. 184 del 1993) e di quindici anni dal primo ed unico rilevante intervento modificativo (legge n. 149 del 2001) appare non più rinviabile una attenta verifica da parte del Parlamento delle criticità concernenti l'applicazione concreta di tale normativa vigente, finalizzata ad individuare sia ipotesi di modifiche legislative sia correttivi in ordine alla fase applicativa.

Occorre, in particolare, verificare se la normativa vigente in materia sia, in base alla sua concreta applicazione, effettivamente adeguata a quanto sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, occorre verificare se sia stata data piena attuazione agli articoli 20 e 21 della Convenzione, che definiscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affido. Si ricorda che

il principio fondamentale sul quale si deve basare la normativa italiana in materia di adozione ed affido è sancito dal primo comma dell'articolo 21, secondo cui « gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia ».

Vi è, inoltre, il quadro normativo europeo di riferimento, al quale la normativa nazionale deve conformarsi. Si tratta, in primo luogo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, il cui articolo 24 riconosce il diritto dei bambini « alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere », nonché il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ». Si ricorda inoltre la Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357.

Occorre anche esaminare la giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità ed, in particolare, quelle sentenze che hanno affrontato la materia delle adozioni risolvendo gravi dubbi interpretativi determinati dalla normativa vigente, facendo comunque emergere anche alcune incongruenze nella disciplina legislativa.

L'indagine conoscitiva che si intende svolgere sarebbe finalizzata a verificare se la normativa vigente riesca a garantire effettivamente il predetto diritto, valutando se non sia necessario apportare modifiche non solo nella parte relativa alla semplificazione del procedimento di adozione, ma anche nella parte in cui sono disciplinati i requisiti richiesti per adottare. A tale proposito, si ricorda che

l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 prevede che possono adottare unicamente i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare e che. L'articolo 44 prevede i casi di adozione particolare, per i quali l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato. Si ricorda che proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni non solo al Senato ma anche nella società civile.

L'indagine conoscitiva dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti che partecipano al procedimento di adozione, considerato che nell'applicazione concreta della normativa si rischia di riscontrare una notevole difformità di situazioni nelle varie realtà locali, con particolare riferimento al ruolo dei servizi per l'infanzia e alla connessa disponibilità di risorse.

Un altro punto che merita una riflessione è la cosiddetta adozione mite, che la Commissione Giustizia ha già avuto modo di approfondire in occasione dell'audizione del professor Cesare Massimo Bianca relativamente alla proposta di legge C.2957 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Si ricorda, a tale proposito, che lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver dato luogo all'adozione piena di un minore al quale la madre era affettivamente legata senza cercare di preservare, per quanto possibile, il legame affettivo tra la madre e il figlio, violando in tal modo l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che, secondo la Corte, « mette a carico dello Stato gli obblighi positivi inerenti al rispetto affettivo della vita familiare » (sentenza del 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia). Non può essere l'affidamento l'istituto da applicare nel caso in

cui la capacità genitoriale della famiglia di origine risulta irrecuperabile, ma la famiglia di origine ha mantenuto un significativo legame affettivo con il figlio, in quanto l'affidamento non può comunque proseguire a tempo indefinito e occorre che una nuova famiglia accolga definitivamente il minore come figlio proprio. Se la soluzione non può essere neanche quella dell'adozione piena, occorre verificare se sia opportuno introdurre per via legislativa un nuovo istituto, che potrebbe essere quello che la giurisprudenza di merito ha individuato come « adozione mite », la cui caratteristica è il mantenimento di un legame affettivo tra il minore e la famiglia di origine.

#### *Programma dell'indagine conoscitiva.*

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati alla attuazione della legislazione in materia di adozione ed affido, quali:

Ministro della Giustizia;

Ministro del Lavoro e Politiche sociali;

Ministro della salute;

Ministro con la delega alle politiche della famiglia;

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

ANCI;

Magistrati, avvocati e docenti universitari esperti della materia;

Associazioni che operano nel settore delle adozioni e dell'affido;

Operatori dei servizi sociali;

Rappresentanti di comunità per i minori e rappresentanti delle Casa famiglia.

#### *Termine per la conclusione dell'indagine.*

L'indagine dovrebbe concludersi entro il 15 aprile 2016.



## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa  
legittima. C. 2892 Molteni.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
1.100 DEL RELATORE**

## SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.100

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere il comma 1;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

« ART. 1.

All'articolo 52 del codice penale, la lettera *b)* del comma 2 è soppressa ».

**0. 1. 100. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

*All'articolo il comma 1 è soppresso.*

**0. 1. 100. 2.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e difesa legittima domiciliare.*

**0. 1. 100. 3.** Di Lello.

*All'articolo 1 il comma 2 è soppresso.*

**0. 1. 100. 4.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

*All'emendamento 1.100 sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui

l'offesa è arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o quando l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo 614 sia stato posto in essere da persona travisata o armata o, comunque sia avvenuta con effrazione o violenza o minaccia ».

**0. 1. 100. 5.** Marotta.

*Al comma 2, dopo le parole: colui che aggiungere: dall'interno dell'immobile o del domicilio inteso ai sensi dell'articolo 614.*

**0. 1. 100. 6.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai soggetti che intervengono in soccorso, purché la difesa sia proporzionata all'offesa ».

**0. 1. 100. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 2, capoverso ART. 52 del codice penale, sostituire le parole: un atto con le seguenti: uno o più atti.*

**0. 1. 100. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.*

**0. 1. 100. 9.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: che non sia sproporzionato all'offesa.*

**0. 1. 100. 10.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, dopo la parola: atto inserire le seguenti parole: proporzionato in relazione ai mezzi utilizzati e all'offesa subita.*

**0. 1. 100. 11.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: l'ingresso o.*

**0. 1. 100. 12.** Daniele Farina, Sannicandro.

*All'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: mediante effrazione fino alla fine del comma con le seguenti: mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.*

**0. 1. 100. 13.** Longo.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: violenza o minaccia di.*

**0. 1. 100. 14.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: violenza o e dopo la parola: minaccia aggiungere la seguente: concreta.*

**0. 1. 100. 15.** Di Lello.

*All'emendamento 1.100 al comma secondo, sostituire le parole da: con violenza sino alla fine del periodo con le parole: con violenza, minaccia di uso di armi o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa da parte di una o più persone, ovvero in ore notturne, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma e dopo il medesimo comma aggiungere il seguente: «La presunzione di cui al precedente comma opera anche se il fatto avviene nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo».*

**0. 1. 100. 16.** La Russa.

*Al comma 2, sostituire le parole: violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: uso di violenza alle persone e di armi.*

**0. 1. 100. 17.** Sannicandro, Daniela Farina.

*Al comma 2, sostituire le parole: con violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: con uso o minaccia diretta e attuale di armi.*

**0. 1. 100. 18.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

*Al comma 2, dopo la parola: persone inserire la seguente: travisate.*

**0. 1. 100. 18.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: approfittando di condizioni di minorata difesa.*

**0. 1. 100. 20.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona.*

**0. 1. 100. 21.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona ovvero approfittando di condizioni di minorata difesa.*

**0. 1. 100. 22.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non vi sia desistenza.*

**0. 1. 100. 23.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.*

**0. 1. 100. 24.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso usi un mezzo*

*idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.*

**0. 1. 100. 25.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che la difesa sia proporzionata ai sensi comma 1.*

**0. 1. 100. 26.** Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora sussista il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo.*

**0. 1. 100. 27.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.*

**0. 1. 100. 28.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso sussista il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.*

**0. 1. 100. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

*All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine al comma secondo, le parole: ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.*

**0. 1. 100. 30.** La Russa.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso dell'arma da parte*

della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati.

**0. 1. 100. 31.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 52 del codice penale al terzo comma, sostituire le parole: « un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale » con le seguenti: « un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima ».

**0. 1. 100. 32.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma ».

**1. 100.** Il Relatore.

*Sostituirlo con il seguente:*

All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto ».

**1. 101.** Ermini.

*Sostituirlo con il seguente:*

All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine al terzo comma, dopo la parola: « imprenditoriale » sono aggiunte le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa ».

**1. 102.** La Russa.